

STATUTO  
DELLA FONDAZIONE "PADRE BELLINCAMPI - ONLUS"

Titolo I - GENERALITA'

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 La Fondazione è denominata "Fondazione Padre Bellincampi - ONLUS".

1.2 La Fondazione usa, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

1.3 La Fondazione fu originariamente costituita in data 11 giugno 2001 con atto a rogito Notaio Livio Colizzi di Roma, Repertorio n. 29757 e Raccolta n.7793, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460, dai Fondatori Signori: Francesco Belloni, Fabrizio Giorgio Nicolaas Bloemendal, Pierluigi Natalia, Paolo Via, Andrea Steffanina, Francesco Capogrossi Guarna, Andrea Di Gropello, Giovanni Dall'Asta, Luisa Guerra, Camillo Grillo, Marina Belloni, Franco Calzecchi Onesti, Fulco Pignatti Morano, Giovanni Villa Multedo, Massimo Rizzo, Sergio Massidda, Maurizio Lazzari, Francesco Anselmo, Paolo Cespa, Franca Jengo e Lucio Todaro Marescotti.

1.4 La Fondazione fu iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la prefettura di Roma al numero 79/2002.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Roma. Il Comitato Esecutivo potrà, ove ritenuto opportuno, istituire sedi secondarie e uffici su tutto il territorio nazionale e all'estero.

ARTICOLO 3 - SCOPO E FINALITA'

3.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e beneficenza, operando nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione con particolare riguardo ai minori e agli adolescenti, nonché finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

3.2 La Fondazione intende riallacciarsi ai valori morali di Padre Audax Luigi Bellincampi S.J., perpetuando, con esplicitazione di concreta attività, il suo testamento spirituale.

A tal fine la Fondazione si propone di fornire sostegni morali e materiali ai giovani che si aprono ai problemi della vita, con specifico riferimento alle tematiche della fede, della crescita spirituale, dell'educazione dei sentimenti, del servizio, degli studi, dell'inserimento professionale, della cultura e del tempo libero inteso come strumento di riscoperta dei valori della natura e dell'ambiente.

3.3 La Fondazione non può svolgere alcuna attività diversa da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere altresì occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Titolo II - PATRIMONIO E PARTECIPANTI

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni descritti nell'atto costitutivo;

- b) dai beni donati o devoluti per successione e a qualsiasi altro titolo acquistati;
- c) da oblazioni, erogazioni, rendite e ogni altro bene, diritto o attività destinato a incrementarlo.

4.2 La Fondazione persegue il proprio scopo statutario e le proprie finalità istituzionali:

- a) con le rendite del suo patrimonio;
- b) con eventuali elargizioni liberali, oblazioni, contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi, spese, assegni, premi, sussidi, canoni, erogazioni, anche statali, di Enti locali, di privati, italiani ed esteri;
- c) con i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali della Fondazione;
- d) con fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, di ricorrenze o di campagne di sensibilizzazione;
- e) con ogni altra entrata non destinata espressamente ad incremento del patrimonio.

#### ARTICOLO 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

5.2 Per ogni esercizio finanziario il Comitato Esecutivo predispone i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo osservando le norme vigenti e in particolare:

- a) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 10 del citato D.Lgs. 460/97, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della stessa unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 6 - PARTECIPANTI

6.1 Possono divenire "Partecipanti" le persone fisiche e le persone giuridiche private che hanno adempiuto al pagamento della contribuzione per l'incremento del patrimonio della Fondazione. La modalità di contribuzione sarà decisa dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato, al fine di consentirgli il pagamento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

6.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Il contributo a carico dei Partecipanti non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità.

6.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Fondazione. La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

6.4 Il Consiglio Direttivo deve entro novanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6.5 Tutti i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo si intendono sospesi in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

6.6 Tutti i Partecipanti hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti della Fondazione. I Partecipanti inoltre hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il Partecipante può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Partecipante che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante della Fondazione non potrà trarre copia dei libri della Fondazione.

#### ARTICOLO 7 - DECADENZA E RECESSO

7.1 Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che, una volta ammessi, non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati nelle modalità decise dal Consiglio Direttivo.

7.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

7.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

7.4 Altre cause di perdita della qualità di Partecipante sono la morte per le persone fisiche e l'esclusione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il Partecipante:

- compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi sociali;
- tenga un comportamento lesivo dell'immagine della Fondazione;
- qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'interessato, se richiesto dallo stesso, al quale dovrà essere comunicato con lettera raccomandata.

#### Titolo III - ORDINAMENTO

#### ARTICOLO 8 - ORGANI

8.1 Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;

— Revisore o Revisori.

## ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

9.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

9.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- formula pareri consultivi, proposte e raccomandazioni sulle attività, sui programmi, sulla situazione di bilancio, nonché sugli obiettivi della Fondazione delineati dal Consiglio Direttivo ovvero da individuarsi;
- propone, in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, la nomina di due membri, che possono essere anche non facenti parte dei Partecipanti;
- si pronuncia su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo le sottopone.

Le deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione non sono in ogni caso vincolanti per il Consiglio Direttivo.

9.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri ovvero su richiesta motivata di almeno due decimi dei Partecipanti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso in cui la convocazione dell'Assemblea sia richiesta dai Partecipanti, il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea sarà comunque validamente costituita anche in assenza di formale convocazione quando vi partecipano la totalità dei Partecipanti e tutti gli i membri del Comitato Esecutivo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

9.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

9.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età. In mancanza di Consiglieri, l'Assemblea nomina il suo Presidente tra i presenti.

9.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario nominato dallo stesso Presidente anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

9.7 E' ammessa la partecipazione per audio o video conferenza purchè sia possibile accertare l'identità degli intervenuti e sia garantita a costoro la possibilità di intervento. In tale caso la riunione si considererà svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

## ARTICOLO 10 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

10.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

10.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

10.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

10.4 I Partecipanti possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Partecipanti. Ogni Partecipante può ricevere al massimo due deleghe.

#### ARTICOLO 11 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque e non più di quindici persone, nominati dai Fondatori tra le persone che si sono distinte per meriti nel campo sociale e dell'assistenza ai giovani.

11.2 Tutti i componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente con diritto al solo rimborso delle spese documentate.

11.3 Il Consiglio dura in carica tre anni; resterà comunque in carica fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo e fino alle nuove nomine consiliari.

11.4 Se vengono a mancare uno o più componenti nel corso del triennio provvede il Consiglio Direttivo a sostituirli; i membri così nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

11.5 Il Consiglio Direttivo, alla sua scadenza, provvede a nominare il nuovo Consiglio Direttivo, determinando il numero dei componenti e la durata in carica.

#### ARTICOLO 12 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce:

a) in seduta ordinaria entro i mesi di Aprile e Ottobre per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e per quant'altro di sua competenza a norma dell'articolo 13 seguente;

b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri componenti o dai Revisori.

12.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in di lui impedimento o assenza, dal Vice Presidente mediante avviso, contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo che può essere diverso da quello della sede della Fondazione, da comunicarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza.

12.3 Il Consiglio è validamente costituito anche:

a) quando, in mancanza di convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica;

b) e quando, convocato, sia presente almeno un terzo dei suoi componenti in carica.

12.4 Le adunanze del Consiglio vengono presiedute dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

12.5 Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti presenti anche, quando, per qualsiasi motivo, alcuni di questi si allontanano o si astengono dal voto; in caso di parità di voti la deliberazione verrà riproposta alla successiva adunanza consiliare. I membri del Consiglio non possono farsi rappresentare per delega nelle adunanze dello stesso.

12.6 Per le modifiche dello Statuto, purché non modificative dello scopo e delle finalità indicate dai fondatori, occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei Componenti in carica.

Tali modificazioni dovranno comunque essere sottoposte alle autorità competenti per la approvazione nei modi di legge.

12.7 Per lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Componenti del Consiglio Direttivo in carica.

12.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare dai verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

12.9 E' ammessa la partecipazione per audio o video conferenza purchè sia possibile accertare l'identità degli intervenuti e sia garantita a costoro la possibilità di intervento. In tale caso la riunione si considererà svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

#### ARTICOLO 13 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) nominare fra i propri componenti il suo Presidente, che assume anche la qualifica di Presidente della Fondazione, e il Vice Presidente;
- b) nominare un eventuale Presidente onorario;
- c) nominare i componenti del Comitato Esecutivo previa determinazione del loro numero;
- d) approvare il bilancio preventivo entro il mese di Ottobre e il bilancio consuntivo entro il mese di Aprile presentato dal Comitato Esecutivo;
- e) determinare annualmente i principi e i criteri direttivi dell'azione amministrativa e operativa in armonia con gli scopi e le finalità della Fondazione;
- f) deliberare sulle materie che gli siano sottoposte dal Comitato Esecutivo;
- g) deliberare le modificazioni dello Statuto con le limitazioni di cui all'art. 12.6;
- h) deliberare lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione;
- i) nominare alla scadenza del Consiglio e reintegrare in caso di necessità, i componenti del Consiglio stesso, determinandone il numero e la durata in carica, così come previsto dall'articolo 11.

#### ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE E NOMINA FRA I PROPRI COMPONENTI

##### DEL COMITATO ESECUTIVO

14.1 Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti il Comitato Esecutivo composto da Presidente della Fondazione, da Vice Presidente, Segretario e Tesoriere e da tre membri.

14.2 Il Comitato dura in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha nominato. I membri non possono rimanere in carica più di due mandati.

14.3 Il Comitato si riunisce:

- a) in via ordinaria periodicamente secondo un calendario, nelle sedi e con modalità predeterminati dal Comitato stesso;
- b) in via straordinaria su convocazione del Presidente.

14.4 Le adunanze del Comitato vengono presiedute dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente.

14.5 Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente un terzo dei suoi componenti in carica.

14.6 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi Componenti presenti.

14.7 In caso di parità di voti la deliberazione verrà riproposta alla successiva adunanza del Comitato.

14.8 Quando, nel corso del triennio, vengono meno, per dimissioni o altre cause uno più componenti del Comitato, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nella sua prima adunanza; i sostituti durano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.

#### ARTICOLO 15 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

15.1 Il Comitato Esecutivo ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli espressamente riservati dallo Statuto alla competenza del Consiglio Direttivo.

15.2 Tra l'altro, il Comitato delibera anche sugli investimenti del patrimonio della Fondazione e sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa al perseguimento dello scopo statutario, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in armonia con i principi e i criteri approvati dal Consiglio Direttivo.

15.3 Il Comitato predispose entro il mese di marzo il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente e entro il mese di Settembre quello preventivo per l'anno successivo che trasmette al o ai Revisori e sottopone al Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione illustrativa in cui vengono esposti l'andamento e i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati.

15.4 Il Comitato nomina tra i suoi componenti:

a) il Segretario della Fondazione, il quale assiste e coadiuva il Presidente e il Comitato Esecutivo, redige le scritture contabili, predispose i progetti dei bilanci, cura la tenuta dei registri del Consiglio e del Comitato, adempie agli obblighi fiscali e amministrativi;

b) il Tesoriere, il quale ha il compito di curare la gestione economica e finanziaria della Fondazione.

15.5 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono risultare dai verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### ARTICOLO 16 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

16.1 Il Presidente della Fondazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

16.2 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con la facoltà di conferire procure; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede, sulla base delle loro direttive, a quant'altro occorra per la gestione della Fondazione.

16.3 Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento spettano al Vice Presidente.

#### ARTICOLO 17 - REVISORI

17.1 I Revisori della Fondazione sono la o le persone nominate la prima volta dai soci fondatori in sede di atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo. I Revisori devono essere iscritti nel Registro Revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/92.

17.2 Il o i Revisori vigilano sull'amministrazione della Fondazione e sulla tenuta della contabilità; esaminano i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e esprimono le loro osservazioni in apposite relazioni che vengono presentate al Consiglio Direttivo unitamente ai rispettivi progetti.

#### Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 18 - ALBO DEI BENEMERITI

18.1 E' istituito un "Albo dei Benemeriti" nel quale vengono iscritti gli Enti Pubblici e Privati, le società e le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente con generosità al perseguimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo con piena discrezionalità, provvede alle iscrizioni nell'Albo stesso.

#### ARTICOLO 19 - DURATA E ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 La Fondazione non ha durata determinata.

19.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, l'estinzione della Fondazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità della liquidazione del patrimonio. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e a opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662 del 1996 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 20 - RINVIO

20.1 Per quanto non previsto e regolato da questo Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Fondazioni di carattere privato non lucrative di utilità sociale (Onlus) legalmente riconosciute.

#### ARTICOLO 21 - CLAUSOLA FINALE

21.1 Tutte le norme evidenziate nel presente statuto devono considerarsi valide in via transitoria e precisamente fino a quando non diventerà pienamente operativa la disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017, ossia a seguito dell'iscrizione dell'Ente nell'istituendo Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) o in altro registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso. Con la predetta piena operatività della disciplina del Terzo Settore tutte le norme dagli articoli 1 al 21 del presente statuto cesseranno quindi di avere efficacia e saranno sostituiti dall'articolato dello statuto di seguito riportato redatto in conformità della disciplina prevista dal D.Lgs. 117/2017 e che costituirà l'unico testo di statuto vigente e riportabile negli atti e nelle comunicazioni della Fondazione.